



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Direzione Generale**

*Ufficio II*

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

**Procedura di accreditamento delle istituzioni scolastiche statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (TFA Sostegno), ai sensi dell'art. 12, D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012, A.S. 2023/2024. Avviso pubblico**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e, in particolare, l'allegato B, di cui all'art. 2, che specifica il profilo del tutor dei tirocinanti nel tirocinio diretto;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, avente ad oggetto “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, che, all'art. 2, c. 2, precisa il requisito necessario per l'individuazione e la nomina dei tutor dei tirocinanti, nel tirocinio diretto previsto nel corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e nel tirocinio formativo attivo (TFA) previsto nei corsi universitari finalizzati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

**VISTO** il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”, che disciplina le modalità in attuazione del D. M. 249/2010;

## DISPONE

### Art. 1

#### Finalità e Oggetto dell'avviso

Il presente Avviso ha come finalità l'acquisizione di candidature da parte di Istituzioni scolastiche statali e paritarie, da accreditare, per l'anno scolastico 2023-2024, quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (TFA Sostegno).

### Art. 2

#### Destinatari dell'avviso

Fermo restando il possesso delle condizioni necessarie per l'accredimento, di cui all'art. 3 del presente Avviso, la candidatura per l'accredimento quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi formativi, di cui al precedente articolo, può essere trasmessa da:

- a) Istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione Calabria, di ogni ordine e grado, **non accreditate**.
- b) Istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione Calabria, di ogni ordine e grado, **inserite negli elenchi delle scuole accreditate per l'a.s. 2022-2023**, di cui al Decreto prot. AOODRCAL n. 24027 del 01-12-2022 e **richiedenti la conferma dell'accredimento** dei percorsi di tirocinio per il conseguimento della **specializzazione per le attività di sostegno (TFA Sostegno)**. Eventuali modifiche, relative ai dati dei tutor precedentemente segnalati ed eventuali segnalazioni, riguardanti l'individuazione di nuovi tutor per i percorsi già autorizzati, devono risultare esclusivamente nella/e delibera/e del Collegio dei Docenti, agli Atti delle II.SS. Le suddette variazioni non vanno comunicate all'USR per la Calabria.

### Art. 3

#### Condizioni necessarie e aggiuntive per l'accredimento delle Istituzioni Scolastiche

Le condizioni necessarie per l'accredimento delle Istituzioni scolastiche, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio dei percorsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (TFA Sostegno), sono elencate nell'allegato A del D.M. 93/2012 e di seguito riportate:

- a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
- b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento;
- c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI, siano resi

disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza (vedi nota 1\*);

- d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;
- e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;
- f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso.

Alle suddette condizioni necessarie, sono da considerarsi condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle Istituzioni scolastiche, quelle indicate nell'allegato B del D.M. 93/2012, ai fini dello svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo Sostegno (TFA Sostegno):

- a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno;
- b) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno

#### **Art. 4**

##### **Tutor dei Tirocinanti**

I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai Dirigenti scolastici e dai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie, sulla base della procedura di selezione interna d'Istituto e tenuto conto dei criteri previsti dal D.M. 30 settembre 2011 "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*", allegato B di cui all'art. 2

#### **Art. 5**

##### **Modalità e Termini di Presentazione della Candidatura**

Le istanze di accreditamento devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del **10 settembre 2023**, esclusivamente utilizzando il seguente modulo online "Accreditamento TFA Sostegno", disponibile a seguente link:

<https://forms.office.com/e/xhmfMqyKsg>



Ogni Istituzione Scolastica potrà presentare una sola istanza, che prevede la possibilità di candidatura per uno o più percorsi di tirocinio, tenuto conto delle disponibilità dei docenti individuati e nominati quali tutor dei tirocinanti. **Contestualmente alla compilazione dell'istanza di accreditamento**

online deve essere inviata, a pena di esclusione, all'indirizzo mail [drcal.ufficio2@istruzione.it](mailto:drcal.ufficio2@istruzione.it) la dichiarazione del Dirigente dell'Istituzione scolastica o del Legale Rappresentante, nel caso di Istituzioni scolastiche paritarie, redatta esclusivamente secondo il modello "Allegato A" al presente Avviso. La suddetta dichiarazione deve essere datata, firmata con firma digitale e protocollata. .  
Non saranno prese in considerazione diverse o ulteriori modalità di presentazione delle candidature.

#### Art. 6

#### Valutazione delle Candidature

Le istanze di accreditamento pervenute saranno esaminate dalla Commissione Regionale istituita con Decreto del D.G. prot AOODRCAL 1188 del 14/01/2022.

Gli elenchi delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, accreditate per l'accoglienza dei tirocinanti per l'a.s. 2023-2024, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Calabria (<https://www.istruzione.calabria.it/>) e nella piattaforma regionale dedicata alla Formazione del personale scolastico (<https://www.istruzione.calabria.it/formazione/>).

#### Art. 7

#### Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato, ai sensi della normativa vigente, all'Albo online dell'U.S.R. per la Calabria.

Allegato al presente avviso, che ne costituisce parte integrante:

**Allegato A** – dichiarazione del dirigente scolastico/legale rappresentante

Altri allegati:

Informativa trattamento dati

\* Nota 1. Si precisa che, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di scuole dell'Infanzia e di CPIA, la condizione relativa agli esiti delle prove INVALSI viene meno, tenuto conto che le suddette prove non sono previste per tali Istituzioni (vedi nota 1, All. A – Dichiarazione del Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante). Si precisa, altresì, che la condizione relativa agli esiti delle prove INVALSI, di compimento, da parte della scuola, di "un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza", si ritiene soddisfatta se realizzata, da parte dell'Istituzione scolastica (complessivamente considerata), almeno in un anno scolastico del quadriennio 2015-2019; ovvero se, almeno in un anno scolastico del triennio 2016-2019 o nell'a.s. 2021-2022, l'effetto scuola risulta positivo, leggermente positivo o pari alla media nazionale (vedi nota 2, All. A – Dichiarazione del Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante).

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonella Iunti